



COMUNE DI VASTO
Provincia di Chieti



Piano d'Area Comunale (PAC) Ambito C1 - Circonvallazione Istoniense

Il Sindaco

Francesco Menna

Tavola

E

Assessore Urbanistica

Alessandro d'Elisa

Contenuto

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Verifica di assoggettabilità alla VAS

art.12 D.Lgs 152/2006

Dirigente Servizio Urbanistica

Data

28.08.2023

Scala

Il Responsabile del procedimento

Arch. Gisella La Palombara

Atti

Progettisti

Arch. PhD Marcello Borrone

Arch. Barbara Tenaglia

INDICE

PREMESSA

1. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 1.1 **La Valutazione Ambientale Strategica**
- 1.2 **La Verifica di Assoggettabilità**
- 1.3 **Metodologia della valutazione**
- 1.4 **Inquadramento del piano nel D.Lgs 152/06**
- 1.5 **Le autorità competenti**

2. IL PIANO D'AREA

- 2.1 **Il telaio urbanistico attuale**
- 2.2 **Le motivazioni urbanistiche per una coerente Valutazione Ambientale**
- 2.3 **Aspetti ambientali di progetto**
 - 2.3.1 **Mobilità**
 - 2.3.2 **Alberi**
 - 2.3.3 **Permeabilità**
 - 2.3.4 **Gestione dell'acqua**
 - 2.3.5 **Limitazione anidride carbonica**
 - 2.3.6 **Materiali**

3. COERENZA ESTERNA

- 3.1 **Il quadro della pianificazione sovraordinata vigente**
 - 3.1.1 **Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)**
 - 3.1.2 **Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)**
 - 3.1.3 **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**
 - 3.1.4 **Piano regionale di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**
 - 3.1.5 **Piano regionale di esondazione (P.S.D.A.)**
 - 3.1.6 **Aree protette**
 - 3.1.7 **SIC – ZPS**
 - 3.1.8 **D.Lgs 42/04**
- 3.2 **Verifica di coerenza esterna**

4. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

- 4.1 **Caratteristiche del piano**
- 4.2 **Caratteristiche degli impatti del piano**
- 4.3 **Le interferenze del piano**
 - 4.3.1 **Le matrici delle interferenze**
 - 4.3.2 **Le caratteristiche degli effetti**

5. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI

6. PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

PREMESSA

Il presente **Rapporto ambientale preliminare** costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. nella procedura di approvazione del Piano di Area Comunale (PAC) “Zona C1 – Residenziale estensiva” individuato dal PRG del Comune di Vasto e disciplinato dall'art.98 delle NTA. Il PAC è di iniziativa pubblica in quanto è stato redatto dalla Amministrazione comunale.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i Piani e i Programmi, deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente e derivanti dall'attuazione dei suddetti strumenti.

Si ricorda all'autorità competente che tutto il Codice dell'Ambiente si muove, non solo per la tutela ambientale, ma nell'ambito complessivo dello sviluppo sostenibile come indiscutibilmente stabilito dell'art.3 quater “Principio dello sviluppo sostenibile” che al comma 1 recita “**Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile...**”. Il Codice pertanto amplia la valutazione a tutti gli effetti derivanti dai piani, quali quelli indicati dai pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, ambiente e società affrancandosi da una mono idea ambientalista e ponendosi sul criterio del bilancio, da valutare di volta in volta.

Si ritiene che gli aspetti socio-economici, che sono parte integrante dell'analisi, come ricordato dalla Regione Abruzzo nel portale Ambiente “*Ai fini della valutazione ambientale risulta essenziale la definizione di un opportuno set di indicatori¹ che consente di rappresentare le caratteristiche ambientali e territoriali dell'area su cui interverrà il piano (punto D. Analisi preliminare di contesto) ed evidenziarne sensibilità, criticità, rischi e opportunità.*” Tenendo conto che il PAC è previsto nel PRG approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 (BURA n.16 del 24 aprile 2013) e si attua conformemente alle previsioni, la presente VA viene promosso per il solo fatto che lo strumento di pianificazione vigente non è dotato di verifica ambientale ed essendo il PRG un atto di pubblica utilità si ritiene che nella sua approvazione sono stati già considerati il contesto economico e per tale motivo il presente rapporto si muoverà solo nel campo dell'impatto ambientale.

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è fornire all'autorità, che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale Strategica (V.A.S.). La normativa di riferimento è il D. Lgs 152/ 2006 s.m.i. che specifica all'art. 6 quali sono i piani da sottoporre a VAS (*oggetto della disciplina*) e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS degli stessi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

1_ LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1_ Cos'è la v.a.s.

Con l'art 1 della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE² è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce lo strumento per l'integrazione delle

¹ <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/valutazioni-ambientali/VAS/Indicatori.pdf>

² “.....garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della

considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. La Direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e ulteriori modifiche fino alla legge n.116/2014.

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante i seguenti strumenti:

- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "*Disposizioni in materia ambientale*"
- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "*Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali*"
- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n.842 "*Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale*"
- Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)
- Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi
- Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale
- Circolare 17/12/2010 - Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Circolare 18/01/2011 - Competenze in materia di VAS Ulteriori chiarimenti interpretativi.

1.2_ La verifica di assoggettabilità

Lo scopo della prima fase di Verifica di Assoggettabilità, detta anche *screening*, è quello di valutare la possibilità di sottoporre a VAS i piani e i programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità Procedente (APRO) trasmette all'Autorità Competente (ACO) un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'Allegato I al Decreto suddetto. Il Rapporto Preliminare viene inviato³ alle Autorità con Competenze Ambientali (ACA) i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente. A questo punto l'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I e delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico⁴.

1.3_ Metodologia della valutazione

Allo scopo di definire le modalità di applicazione di quanto disposto dal Dlgs n.152/06 e come modificato dal Dlgs n. 4 nel 16.01.2008, seppure è conforme a quanto previsto nel PRG e non essendo considerata variante allo strumento comunale, per il fatto che il Piano è in assenza di valutazione ambientale quale atto di principio, si decide di assoggettare il PAC a verifica di

presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"

³ Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 della L. n.241/90

⁴ art.12 Comma 5_ *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente.*

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto si procede alla redazione del Rapporto Preliminare che è redatto in ottemperanza all'art.12 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e segue nei contenuti quanto disposto dall'Allegato I del medesimo Decreto.

La finalità del rapporto preliminare è quello di verificare se il PAC in questione si muova con i criteri dello sviluppo sostenibile tra cui la valutazione se vi sono o meno impatti significativi sull'ambiente e, quindi, ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del PAC e degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi (Allegato I Dlgs n.152/06). Come da Decreto i soggetti che verranno interessati per ottenere pareri e contributi (ACA) nelle tempistiche previste dal comma 2 dell'art.12⁵.

1.4_ Inquadramento del piano nel D.Lgs n.152/06

Il Piano, pur **non** essendo ricompresa in una Variante al PRG, comunque non può essere ricompreso nella fattispecie di *ambito limitato* del territorio comunale, di fatto ricomprendendolo nelle more del comma 3 dell'art. 6⁶ modificato con l'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128⁷. Solo per completezza si ricorda che prima del cit. D.Lgs in assenza di una definizione di scala intermedia, le modifiche seppure in Variante ai Piani Urbanistici, erano automaticamente assoggettate alla procedura VAS. Il legislatore europeo, in transcalarità gerarchica quello statale, ha introdotto la possibilità di muoversi con una verifica preventiva nel caso si tratti di "piccole aree a livello locale". Tale verifica preventiva è esattamente la Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

Questa posizione non è stata immediata, dando luogo a diverse pronunce di incostituzionalità su leggi regionali, chiarite definitivamente dalla pronuncia della Corte di Giustizia⁸ che ha stabilito due aspetti di notevole importanza. Il primo riguarda l'obbligo anche per le piccole aree di sottoporre i piani alla procedura della verifica di assoggettabilità. Il secondo che la mancata applicazione della procedura di VAS in violazione della Direttiva UE comporta la illegittimità del piano e non ci possono essere norme nazionali che ne salvino la legittimità.

1.5_ Le autorità per il piano

La normativa organizza la fase procedurale indicando i soggetti competenti e il loro ruolo. Li distingue in due ambiti: **autorità e soggetti competenti (ACA)**. Successivamente suddivide le autorità in ulteriori due profili:

➤ alla lettera p) del comma 1 dell'art.5:

autorità' competente: *"la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi,...."*

⁵ Comma 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

⁶ Comma 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

⁷ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art.12 della legge 18 giugno 2009, n.69.

⁸ Sentenza C463-11 del 18.04.2013

➤ alla lettera q) del comma 1 dell'art.5:

autorità' procedente: *“la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”*

Nel caso del PAC del Comune di Vasto:

- **l'autorità competente** è: l'Amministrazione Comunale di Vasto – Attività Tecniche ed Ambientali (SUE).
- **l'autorità procedente** è: l'Amministrazione Comunale di Vasto – Consiglio Comunale.

Con nota Prot. n. 19565 del 31/07/2008 la Regione Abruzzo ha chiarito che, in attesa della specifica norma regionale di riordino, la VAS sia in capo al soggetto promotore il piano (in questo caso Comune stesso) coinvolgendo nella determinazione del parere i soggetti individuati dalla Regione Abruzzo, nelle ACA (Autorità con Competenza Ambientale).

I **oggetti competenti (ACA)**, come chiarito dalla circolare n. 30766 del 08/06/2023 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, ai sensi della Lettera s) dell'art. 5 del D.Lgs n.4/08, sono Autorità con competenze ambientali (ACA) le pubbliche amministrazioni e gli Enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani/programmi. Vanno quindi consultate le P.A. più adatte a esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo previsti dal piano/programma:

Regione Abruzzo – DPA

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Via Leonardo da Vinci,1 – 67100 L'Aquila
dpa@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo – DPC

Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali, Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo – DPE

Direzione Infrastrutture e Trasporti - Servizio Difesa del Suolo
Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'Aquila
dpe013@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Chieti

Settore Pianificazione Territoriale - Ambiente
Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI
protocollo@pec.provincia.chieti.it

ARTA Abruzzo

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
Direzione Centrale
Gruppo di Lavoro VAS
Viale G. Marconi n. 178, 65127, Pescara
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e Pescara

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti

sr-abr@pec.cultura.gov.it

sabap-ch-pe.urp@cultura.gov.it

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI)

Ambito Chietino

protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

SASI – Società Abruzzese per il Servizio Idrico integrato

Zona industriale

66034 Lanciano (CH)

sasispa@legalmail.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ASL2-Lanciano Vasto Chieti

Sede di Vasto

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti (CH)

info@pec.asl2abruzzo.it

2_IL PIANO D'AREA

2.1 Il telaio urbanistico attuale

La zona è posta a nord-ovest dell'abitato a ridosso della intersezione fra la circonvallazione Istoniense e via Mazzini, con una Superficie Territoriale di circa 17,60 ettari, a ridosso della strada Incoronata e Istoniense, è dotata ai suoi bordi di tutte le urbanizzazioni primarie, è stata già interessata a parziali trasformazioni urbanistiche dal carattere residenziale, realizzate tramite la costituzione di comparti. Ad integrazione di questi esistenti, vi è stata una sentenza TAR Pescara n. 698 del 13.12.2011 che ha riconosciuto il diritto all'intervento diretto.

È caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso posto a ridosso della viabilità Incoronata e Istoniense che si insedia in ordine sparso e senza una logica relazionale determinata dalle matrici infrastrutturali, in modo da esprimere forma e funzione di “parte di città” anche in considerazione della capacità di insediamento del PAC oltre i 1.000 abitanti. Da considerare come metro di paragone, nella Regione Abruzzo vi sono 122 Comuni sotto i 1.000 abitanti su 305 comuni. È del tutto evidente che la concentrazione di capacità abitativa e di spazi pubblici deve restituire un “effetto città” a specializzazione almeno di aree verdi e di facile accessibilità.



Un sistema incompleto, episodico e non sistemico della rete stradale, che organizza un telaio edilizio a mono destinazione d'uso residenziale, dai tratti somatici ricorrenti nell'utilizzo della tipologia edilizia sviluppata su due piani, colloca la zona nell'ambito dei quartieri "dormitorio". In prospettiva e in vigenza della flessibilità di destinazione d'uso delle aree pubbliche di futura cessione, ove ricorreranno i presupposti di equilibrio finanziario anche con l'intervento del privato, si auspica la realizzazione di servizi pubblici alla prima infanzia, medico, culturale e amministrativo.

La realizzazione di lottizzazioni ha determinato grumi privati e aree pubbliche che tendono a rendere le future sistemazioni inconferenti ai principi delle relazioni sopra enunciate, ispirate con idealità urbanistica alla armonia del paesaggio urbano e della sua efficacia abitativa. La felicità di abitare in un "luogo" dove i servizi primari sono presenti, il benessere climatico è garantito, la domanda di tempo libero trova risposta in diversi modi e lo spostamento può avvenire senza utilizzare l'autoveicolo.

Il PAC si carica del compito di dare una prima risposta strutturale a queste esigenze, costituendo opportunità ma non avendo una sua dotazione finanziaria, auspicando il ricorso a strumenti concertati con il mercato che ne restituirà modi, intensità e tempi.

2.2 **Le motivazioni urbanistiche per una coerente Valutazione Ambientale**

Il Piano di Area Comunale della zona C1 detta disposizioni generali e specifiche per gli interventi di trasformazione fisica e per i modi d'uso del suolo e degli immobili ricadenti entro il perimetro territoriale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Il Piano di Area Comunale della zona C1 modifica la vigente normativa stabilita nel Piano Regolatore Generale di Vasto approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 (BURA n.16 del 24 aprile 2013). Tale modifiche però non determinano la necessità di variante al PRG, in forza di singole e combinate normative statali e regionali, riportate nella Relazione A1 del PAC, a cui si rimanda per la completa maturazione concettuale e normativa delle modifiche apportate alle NTA del PRG.


Il Piano Regolatore Generale approvato nel 2013 non è stato sottoposto alla VAS e quindi a prescindere dalla procedura o meno di variante, il PAC dovrà sottoporsi alla procedura ambientale con la **Verifica di assoggettabilità** (art.12 D.Lgs 152/2006). In forma generale la parte II° del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i piani e i programmi, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, devono essere sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), tenendo comunque conto che non si può duplicare la valutazione ove lo strumento generale sia stato sottoposto alla stessa verifica come stabilito dal comma 12 dell'art.16 della L.n.1150/1942.

La procedura del PAC è inusuale in quanto il piano è conforme al PRG, addirittura diminuendone il carico urbanistico previsto, ma deve sottoporsi alla procedura di verifica ambientale.

In modalità sintetica, rispetto alla Relazione A1 allegata al PAC, si indicano gli aspetti modificati e le normative che consentono di stabilire che non ricorre la variante urbanistica:

- 1) elisione della Superficie Utile Netta (SUN) destinata all'edilizia sovvenzionata e/o convenzionata in forza della Legge Regionale n.18 del 1983, all'art. 24 e della abrogazione dell'obbligo dei PRG di prevedere edilizia di tale tipo, con l'art. 49 comma 6 della L.R. n.11 del 1999. Un secondo riferimento è costituito dalla lettera d) dell'art. 33 della Legge Regionale n.18 del 1983 nel testo in vigore.
- 2) Capacità edificatoria, il PAC prevede una Superficie Utile (Sun) $\leq 0,26$ mq/mq di Superficie Territoriale (ST). **Tale indice non sarà modificato.**
- 3) Destinazioni d'uso quelle previste **non saranno modificate**
- 4) Altezza dei fabbricati adeguata **alla definizione** di cui all'Intesa Stato-Regione;
- 5) Standard urbanistici sono stati posti oltre il DM n.1444/68 e allineati a quanto stabilito dal **PTCP** di Chieti, che fissa a 24 mq/ab lo standard urbanistico e gli abitanti convenzionali definiti secondo il parametro di mq.30 di superficie edificabile/abitante. Inoltre la riduzione della superficie di cessione, non obbliga alla procedura di variante urbanistica come stabilito dal comma 8 art.20 della L.R. n.18/1983 in quanto non sono modificati ***i carichi urbanistici***.
- 6) La **riduzione del perimetro** del PAC è dovuta a seguito dello studio di Microzonazione sismica del Comune di Vasto, che all'interno del perimetro del PAC individua zone "Quiescenti", per le quali in applicazione del comma 2 dell'art.5 della legge regionale n.28 del 11 agosto 2011 si prevede di ricondurre a zona agricola. Tale modifica non costituisce variante ai sensi della lettera e) dell'art. 33 della Legge Regionale n.18 del 1983 nel testo in vigore.

Il PAC si attua con n.8 Comparti così individuati:



2.3_Aspetti ambientali di progetto

Al fine di favorire insediamenti sostenibili, il P.A.C. garantisce la realizzazione di edifici e infrastrutture ispirati alle più recenti tecniche di minore impatto ambientale, per la mobilità, la riduzione della anidride carbonica, il cambiamento climatico, la gestione dell'acqua. I progetti dovranno rappresentare le strategie ambientali previste per gli aspetti sotto riportati, con relazioni ed elaborati grafici che diventeranno parte integrante delle condizioni di rilascio del titolo edilizio e della Convenzione con il Comune di Vasto.

Il P.A.C. regola l'attività edilizia in modo che la stessa sia il più possibile compatibile con l'esigenza di preservare l'ambiente, con particolare riferimento alle matrici di aria, acqua e suolo. Le opere di costruzione dovranno essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- sviluppo di gas tossici;

- emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- emissioni di radiazioni pericolose;
- dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

Il P.A.C. prevede azioni finalizzate a determinare uno scenario orientato maggiormente all'utilizzo delle risorse rinnovabili e una partecipazione alla riduzione delle economie fossili:

- Permeabilità
- Indice di piantumazione
- Colonnina elettrica
- Recupero acque piovane
- Micro eolico, geotermia, fotovoltaico

2.3.1_Mobilità

Il PAC si muove coerentemente con la Rete dei percorsi ciclabili, urbani ed extraurbani, del Comune di Vasto comprendendo sia i percorsi ciclabili primari, con funzioni strutturanti di collegamento del territorio che la rete integrativa dei percorsi pedonali e ciclabili con prevalenti funzioni ricreative.

Quando tali percorsi non coincidano con assi viari ma siano realizzati in sede propria, non vi possono essere ammessi mezzi motorizzati se non eccezionalmente (mezzi di soccorso, mezzi per la manutenzione, mezzi di servizio, ecc.).

Lungo i percorsi ciclabili è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere tuttavia amovibili e realizzate con materiali idonei ed efficacemente integrate nei caratteri dell'ambiente e del paesaggio.

Nel caso in cui i percorsi ciclabili siano previsti in corrispondenza di strade classificate ai sensi del Nuovo Codice della Strada, le fasce di rispetto di cui al presente comma saranno comprese in quelle relative alla viabilità. Nei casi in cui la viabilità di riferimento non risulti classificata ai sensi del Nuovo Codice della Strada, saranno valide esclusivamente le fasce di rispetto dei percorsi ciclabili.

E' prescritto comprendere spazi attrezzati per la sosta di biciclette e ciclomotori nella misura minima di 1 posto/bici-motociclo per ogni posto/auto.

Con l'obiettivo di riduzione della mobilità da lavoro e dei servizi, il PAC al momento della trasformazione dei comparti, prevede la realizzazione delle infrastrutture da destinare alla Banda larga.

2.3.2_Alberi

Per combattere l'inquinamento e ridurre l'impatto ambientale dei centri urbani, che diventano vero e proprio traino per un corretto sviluppo sostenibile il P.A.C. si impegna a

realizzare interventi di forestazione urbana riportando il verde in città, per favorire una miglior qualità della vita per i cittadini.

In ogni intervento del P.A.C. dovrà essere garantito la presenza di alberi di essenza autoctona a foglia caduca:

- a) nelle aree (F1) (Ip) Indice di piantumazione ≥ 100 alberi autoctoni e a foglia caduca per Ha;
- b) nelle aree fondiarie ogni 50 mq di Superficie Occupata un albero della essenza medesima zona climatica del Comune di vasto, per l'azione di assorbimento di anidride carbonica e di frangisole;
- c) i fabbricati con solai orizzontali dovranno essere sistemati con tetto verde, che prevede la messa a dimora di vegetazione sulla copertura di un edificio, con lo scopo di migliorarne le prestazioni e favorire la riduzione dell'impatto ambientale dello stesso.
- d) in sostituzione della lettera b) potrà essere realizzata una facciata verde di almeno 200 mq per ogni comparto;
- e) per ogni posto macchina dovrà essere impiantato un albero.
- f) per la destinazione d'uso commerciale e sportiva dovranno essere previsti almeno 40 alberi per Ha

2.3.3 **Permeabilità**

Nei comparti è prevista una quota di superficie che risulti permeabile in profondità, che faccia confluire direttamente le acque meteoriche nella falda, definita in percentuale rispetto alla Superficie Coperta (SC) di intervento. Sono ricomprese nella SC anche i locali interrati.

La Superficie Permeabile dovrà essere preferibilmente piantumata ma potrà essere anche sistemata purché si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni a trama aperta con sottofondo permeabile. Nel caso di utilizzo di pavimentazioni a trama aperta tipo betonella, la superficie permeabile corrispondente dovrà essere calcolata al 50%.

In tutte le zone, i parcheggi pubblici e privati devono rispondere al principio della permeabilità e pertanto dovranno essere realizzati con materiale arido, ben costipato, con livellamenti che non consentano il ristagno di acqua piovana, con convogliamento verso canali di smaltimento, senza determinare situazioni di pericolo alla circolazione. I progetti dovranno riportare una planimetria specifica per la verifica dell'Indice di Permeabilità (IP).

2.3.4 **Gestione dell'acqua**

In ogni intervento del P.A.C. dovrà essere garantito il sistema di recupero acqua piovana per utilizzo delle attività come la pulizia delle aree esterne, le cassette di scarico e di tutti gli usi consentiti. Il serbatoio interrato di accumulo non è ricompreso nel calcolo della Superficie Coperta (SC).

2.3.5 **Limitazione anidride carbonica**

In ogni intervento del P.A.C. in aggiunta a quanto indicato negli indici e parametri negli articoli precedenti, dovrà essere garantito:

- all'interno dell'area privata la installazione di almeno due colonnine di ricarica per auto elettriche fatto salvo quanto disposto dalla normativa ad incremento di numero di installazioni;
- il sistema di illuminazione sia per le aree esterne ai fabbricati che per gli spazi pubblici,

dovrà essere a tecnologia LED;

- gli edifici dovranno essere almeno di Classe energetica A;

Potranno essere utilizzate le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale all'art. 3.6.2_ Serre bioclimatiche.

2.3.6_Materiali

Le opere di cessione avendo natura pubblica ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.50/216, per la loro realizzazione dovranno garantire la verifica della applicabilità dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La sistemazione delle urbanizzazioni dovrà rispondere al principio della unitarietà collegandosi ai materiali e dispositivi presenti quali: pavimentazioni, cordoli, illuminazioni, colori, in modo da completare la scena urbana con omogeneità. Nelle sistemazioni a verde devono essere utilizzate pavimentazioni removibili, sentieri con ghiaietto, separazione con travi di legno leggermente sollevate per evitare il ristagno dell'acqua meteorica, cartelli in legno o acciaio corten.

I progetti dovranno contenere una ricognizione dell'immediato intorno e giustificare le scelte inerenti i materiali utilizzati. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale come atto incardinato nella procedura approvativa del progetto di lottizzazione.

Tutti i progetti sono obbligati a verificare la rispondenza alla Delibera di Giunta Regionale del 14.09.2020 n.552 "*Piano Regionale di Prevenzione 2014- 2019 - Azione 15 del Programma 9 recante "Ambiente e Salute" – Adozione Linee Guida regionali per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile, ecosostenibile e orientati al contenimento del rischio Radon*".

3_COERENZA ESTERNA

3.1_Il quadro della pianificazione sovraordinata vigente

La lettura di coerenza esterna viene effettuata attraverso l'analisi del sistema delle pianificazioni sovraordinate. Allo stesso tempo il Piano vedrà verificate le azioni e degli interventi previsti in rapporto con la attuale pianificazione urbanistica vigente, effettuando così la verifica di coerenza interna. Il sistema della pianificazione sovraordinata su cui verranno effettuate le verifiche è il seguente:

- Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)
- Piano Regionale Paesistico (PRP)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano di Assetto Idrogeologico
- Piano di esondazione
- Micro zonazione
- Sic – Zps
- D.Lgs 42/02
- D.Lgs 152/2006

3.1.1_ Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

Il Q.R.R. della Regione Abruzzo è il documento di riferimento per la redazione dei Piani di Bacino, dei Piani Territoriali Provinciali e dei Piani di settore. A cascata sono ricompresi i piani urbanistici. Questo documento determina le strategie di sviluppo, individua le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali di qualità dell'ambiente, efficienza dei sistemi urbani, sviluppo dei settori produttivi trainanti.

art. 1_Obiettivi del Q.R.R.

1. Il Q.R.R., per le finalità di cui all'articolo 3 L.R. del 27.4.95 n.70 testo coordinato pubblicato sul B.U.R.A. il 13 giugno 1995, fissa strategie, individua interventi mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

A - QUALITÀ DELL'AMBIENTE;

B - EFFICIENZA DEI SISTEMI URBANI;

C - SVILUPPO DEI SETTORI PRODUTTIVI TRAINANTI;

Tali obiettivi vengono ulteriormente suddivisi in obiettivi specifici, azioni e programmatiche. Gli obiettivi specifici indicati nel Q.R.R. per le verifiche di coerenza per la redazione del Piano sono ricompresi nell'art.13⁹.

In particolare nella relazione allegata alla Delibera di Consiglio Regionale n°101/6 del 29.04.2008¹⁰ pubblicata sul BURA Speciale n°47 del 11.06.2008 di Riapprovazione del QRR, a causa dell'impugnativa da parte del Parco Nazionale della Majella, appare ideale quanto scritto ne "Riqualificazione dei sistemi urbani maggiori":

..... lo scopo è quello di riqualificare il tessuto urbano e di migliorare la qualità abitativa ed ambientale, mediante una più razionale utilizzazione del territorio già edificato.....tale azione è più efficace se coerente con.....conformità con il PRP, con i vincoli sovraordinati, anche in variante urbanistica purchè non in diminuzione degli standard urbanistici

3.1.2_ Il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)

Il PRP del Comune di Vasto stabilisce che l'area interessata dalla Variante urbanistica è ricompresa nella zona D di trasformazione ordinaria.

3.1.3_ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti (P.T.C.P.), redatto ai sensi della L.R. 18/1983 e s.m.i., è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.03.2002.

⁹ art. 13 Sistemi urbani maggiori

1. Le aree urbane di massima concentrazione insediativa costituiscono gli ambiti di attuazione e gestione coordinata delle localizzazioni di valenza territoriale e di integrazione relazionale e funzionale.

2. In queste aree va perseguito:

- lo sviluppo di funzioni terziarie specializzate di rango regionale (direzionali, di ricerca, espositive, commerciali, culturali, di scambio);
- l'offerta di funzioni urbane tra loro complementari.

3. La Regione, con Leggi o atti amministrativi, promuove la riqualificazione del tessuto urbano dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nell'obiettivo di migliorare la qualità della vita e della **sostenibilità ambientale**

¹⁰ Quadro di Riferimento Regionale - documento definitivo, art. 4, comma 6, della L.R. 18/1983 e s.m.i. – Riapprovazione

Nel PTCP il Comune di Vasto è stato inserito nella rete urbana intermedia¹¹ disciplinata da articolate norme tra le quali l'art.48 - *Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale e il comma 1*: *“L’obiettivo del Progetto Speciale Territoriale della Rete urbana intermedia è rappresentato dal fatto di assicurare una armatura urbana capace di coprire, secondo **standards adeguati** e con soddisfacenti livelli di accessibilità, le diverse componenti del territorio provinciale, dal punto di vista dotazione di attrezzature e servizi di rango intermedio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 38¹² delle presenti Norme.”*

Il PTCP afferma la perequazione come strumento ideale per l’acquisizione delle dotazioni pubbliche, che trova conferma anche nel comma 4 dell’art.55 *“Criteri per la progettazione dei Piani Regolatori Comunali”¹³.*

Il PAC è conforme al PRG approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 (BURA n.16 del 24 aprile 2013) il quale a sua volta è stato reso coerente con il PTCP.

Non si rilevano contrasti con il PTCP adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 30/05/2023 ove all’art. 43 si conferma la superficie da destinare al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM n.1444/68 sono pari a 24 mq/ab.

3.1.4_ Il Piano regionale di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

In conformità alla cartografia vigente del PAI, approvata dalla Regione Abruzzo Deliberazione CR del 29.01.2008, n. 94/7 (BURA n. 12 Speciale del 01.02.08) che esplica gli effetti dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.04.1983 n. 18, l’area interessata PAC è in minima parte interessata da orli di scarpate. A tale proposito sono riportate delle linee off-set che indicano le zone nelle quali non è possibile costruire.

3.1.5_ Il Piano Stralcio regionale di Esondazione (P.S.D.A.)

In conformità alla cartografia vigente del PSDA, approvata dalla Regione Abruzzo con Deliberazione del 29.01.2008, n. 94/5 (BURA n. 12 Speciale del 01.02.08), l’area interessata dal PAC non è ricompresa nelle diverse zone sottoposte a tutela.

3.1.6_ Aree protette

L’area non è interessata dalla presenza di aree protette di cui alla L. n.394/91 e alla L.R. n.38/96.

3.1.7_ SIC – ZPS

L’area non ricade all’interno di quelle previste dalla Rete Natura 2000, generate dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, disciplinate dal Dpr 357/97.

¹¹ art. 47 - Ambito territoriale di riferimento

¹² Art. 38 comma 3) ...in sede di Piano Regolatore Comunale, procedere al soddisfacimento degli standard urbanistici anche in termini non contigui ed a distanza, rispetto ai corrispondenti comparti edificatori, utilizzando procedure e modalità di perequazione urbanistica...

¹³ I Piani Regolatori Comunali in ogni caso prevedono meccanismi e modalità di **perequazione urbanistica e territoriale** di cui ai successivi articoli, comunque tendenti a **garantire un identico trattamento delle proprietà coinvolte dai Piani in relazione alle condizioni di stato di fatto e di quelle derivate dalle previsioni della pianificazione vigente.**

3.1.8_ D.Lgs 42/04

All'interno del PAC non vi sono elementi paesaggistici riconducibili alle cure dell'art. 142 lett C *Aree Tutelate per Legge, art. 136* xxxxxxx, archeologiche o monumentali di cui al. D.Lgs. n.42/04

3.2_ La verifica di coerenza esterna

Si riporta il quadro sinottico di sintesi della verifica della coerenza esterna, esito delle verifiche svolte per ogni singola pianificazione sovraordinata:

Riferimento	Valutazione	Esito
QRR	Il PAC	Coerente
PRP	Il PAC è ricompreso nella zona D del PRP	Coerente
PTCP vigente	Si veda art.56 delle NTA del PTCP	Coerente
PTCP adottato	Si veda art.43 delle NTA del PTCP	Coerente
PAI	Il PAC non si pone in variante con le previsioni del PAI.	Coerente
PSDA	Il PAC non è ricompreso nel PSDA	Coerente
Aree protette	Non vi sono aree interessate	Coerente
SIC – ZPS	Non vi sono aree interessate	Coerente
D.LGS 42/04	Non vi sono emergenze paesaggistiche, monumentali, archeologiche	Coerente

4. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione (art.4 Dlgs 152/06).

Nello specifico viene legiferato che *la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno **sviluppo sostenibile**.* (art.4 Dlgs 152/06).

Occorre di nuovo ricordare che il PAC è attuativo di un PRG approvato e quindi la capacità edificatoria e gli altri indici sono già in diritto della trasformazione urbanistica.

Di seguito si riportano i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Allegato I.

1_ Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2_ Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Si procede alla verifica del campo di applicazione della VAS al Piano attuativo, andandone a verificare il livello pianificatorio e di riferimento normativo che lo stesso stabilisce per le attività che ad esso sono connesse. Si verificano le relazioni che lo stesso PAC ha con gli ambiti di sensibilità per quello che riguarda il patrimonio naturale e il patrimonio storico culturale

DECRETO AMBIENTALE 152/2006 e s.m.i.	RISPOSTA
<p><i>[art. 7 comma 2, che rimanda alla lettera a) dell'art. 6 comma 2]</i> Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; ▪ Contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente (allegati II, III e IV) e determina l'uso di porzioni significative di territorio e non esclusivamente di piccole aree a livello locale 	NO
<p><i>[art. 7 comma 2, che rimanda alla lettera b) dell'art. 6 comma 2]</i> Il piano o programma concerne i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, per la quale si ritiene necessaria una valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 357/97 e determina l'uso di porzioni significative di territorio e non esclusivamente di piccole aree a livello locale.</p>	NO
<p><i>[art. 7 comma 2, che rimanda all'art. 6 comma 3]</i></p>	NO

<p>Il piano o programma, diverso da quelli di cui ai precedenti punti, contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale, possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale</p>	
<p>[art. 7, comma 2, che rimanda all'art. 6 comma 4] Il piano o programma: lettera a) è destinato esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato; lettera b) è un piano o programma finanziario o di bilancio; lettera c) è un piano o programma relativo alla protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; lettera c-bis) è un piano o programma relativo alla gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;</p>	<p>NO</p>

4.1_Caratteristiche del PAC

ALLEGATO I punto 1 _ D.Lgs 152/2006

Criteri	Valutazioni
<p>In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</p>	<p>Il PAC <u>attua il PRG senza variarlo</u></p>
<p>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.</p>	<p>Il PAC <u>non modifica altra pianificazione sovraordinata e comunale</u></p>
<p>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</p>	<p>Il Piano si muove all'interno delle normative del settore energetico, elettrico, del recupero delle acque piovane, della gestione dei rifiuti, della permeabilità dei suoli, dell'illuminazione</p>
<p>Problemi ambientali pertinenti al Piano o al Programma.</p>	<p>Non si evidenziano problemi ambientali legati all'attuazione del piano</p>
<p>La rilevanza del piano o del programma può considerarsi pertinente alla attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>Il Piano: a. si svolge in ambito urbano e non in zona agricola b. si svolge in ambito ove è presente la raccolta differenziata c. si realizza in ambiti dotati di urbanizzazioni primarie d. non interessa aree di valore naturale e paesaggistico</p>

4.2_ Caratteristiche degli impatti del piano

ALLEGATO I punto 2 _ D.Lgs 152/2006

Criteria	Valutazioni
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità delle interferenze. Si fa riferimento all'attuazione del piano.	*
Carattere cumulativo degli impatti	NON PRESENTE
Rischi per la salute umana o per l'ambiente	NESSUNO
Natura transfrontaliera degli impatti	NON PRESENTE
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	TERRITORIO COMUNALE
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. ▪ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo 	Non sono presenti valori naturalistici e culturali
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	NESSUNO

* Per quanto riguarda il primo punto delle "Caratteristiche degli impatti Allegato I punto 2_ D.lgs 152/2006" si vedano le tabelle del paragrafo seguente.

4.3_ Le interferenze del piano

4.3.1_ Le matrici delle interferenze

Tematiche/Componenti Ambientali	INTERFERENZA POSITIVA	INTERFERENZA NEGATIVA
Acqua	Il Piano avverrà in area urbanizzata e nella quale è presente la rete acquedottistica e di smaltimento reflui. Le reti sono sufficientemente dimensionate per accogliere il PAC. Il Piano prevede l'installazione di serbatoi di accumulo.	NESSUNA
Beni culturali, architettonici, archeologici e del paesaggio	Il Piano non prevede interventi su risorse paesaggistiche e archeologiche.	NESSUNA
Cambiamenti climatici	Il PAC impermeabilizza superfici in parte a terreno naturale, che svolgono funzione di stoccaggio del carbonio e produttivo. L'indice di permeabilità previsto nel PRG viene confermato.	Come previsto nel PRG vigente

Energia	Il Piano recepisce la normativa previste in materia di risparmio energetico, andando a proporre interventi di massimo rendimento energetico.	NESSUNA
Flora, Fauna e biodiversità	Il Piano non interessa zone protette e comunque ove risultino presenti specie tutelate.	NESSUNA
Inquinamento atmosferico	All'interno del Piano non sono previste emissioni inquinanti o acustiche. Le uniche interferente riscontrate sono quelle dovute alla fase di costruzione legata all'ordinaria attività edilizia.	NESSUNA
Popolazione e salute	Il Piano non prevede la realizzazione di attività che possano nuocere alla salute della popolazione	NESSUNA
Rifiuti	Nella fase di realizzazione il Permesso dovrà prevedere che le macerie del processo edilizio afferiscano agli impianti autorizzati.	NESSUNA
	Nella fase di realizzazione il Permesso dovrà prevedere che i rifiuti dei processi gestionali abbiano una gestione ecocompatibile.	NESSUNA
Rumore	Le interferenze fanno riferimento esclusivamente alla fase di cantiere dell'ordinaria attività edilizia.	NESSUNA
Suolo e sottosuolo e Rischio	Non sono presenti falde acquifere, materiali radioattivi. Il PAC prevede il controllo del gas Radon secondo disposizioni normative. La gestione delle attività fondative sarà svolta secondo le procedure e riferendosi allo studio della micro zonazione.	NESSUNA

4.3.2_ Le caratteristiche degli effetti

INTERFERENZE	PROBABILITÀ	DURATA	REVERSIBILITÀ	MAGNITUDO DEGLI EFFETTI
Acqua	CERTA	CONTINUA	POSSIBILE	Alla fine dell'attività
Beni culturali, architettonici, archeologici e del paesaggio	NULLA	-----	-----	NULLA
Cambiamenti Climatici	CERTA	CONTINUA	POSSIBILE	Al ripristino del suolo e della sua sostanza organica
Energia	CERTA	CONTINUA	POSSIBILE	Alla fine dell'attività
Flora, Fauna e Biodiversità	NULLA	-----	-----	NULLA
Inquinamento	NULLA	-----	-----	Alla fine

Atmosferico				dell'attività
Popolazione e salute	NULLA	-----	-----	NULLA
Rifiuti	CERTA	CONTINUA	POSSIBILE	Alla fine dell'attività
Rumore	CERTA	TEMPORANEA	POSSIBILE	Alla fine dell'attività di cantiere
Suolo e sottosuolo e Rischio	CERTA	CONTINUA	POSSIBILE	Al ripristino delle condizioni attuali

Attraverso lo studio e l'analisi delle due matrici prodotte se ne deduce che il Piano non influisce negativamente sulle tematiche/componenti proposte dal D.lgs 152/2006.

5_SINTESI DELLE MOTIVAZIONI

Sintesi delle motivazioni precedenti che consentono di esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS:

Motivazioni urbanistiche:

- **Il PAC non è una variante urbanistica;**
- Il PAC è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
- Il PAC non entra in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, anzi, ne integra i contenuti attualizzandoli;
- Il PAC agisce all'interno della Perimetrazione urbana disciplinando i vari interventi, senza alterare lo stato dei luoghi al di fuori di essa;
- Il PAC contribuisce a un miglioramento della qualità della vita della zona C1, generando spazi pubblici;
- Il PAC non ha costi di realizzazione a carico del Comune di vasto in quanto i costi sono a carico dei privati;

Motivazioni ambientali:

- Il PAC si pone come obiettivo quello del costruire secondo i criteri e le logiche della sostenibilità ambientale migliorando le prospettive del territorio;
- Il PAC rispetta tutte le normative ambientali;
- Il PAC amplia i caratteri ambientali, oltre le soglie minime di legge;

6_PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

In riferimento alle risultanze del presente studio e a quanto normato dall'art. 12 del DLgs 152/06 e dall'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 si rimette all'**autorità competente** e all'**autorità procedente**, per i rispettivi compiti, la valutazione se il Piano d'Area Comunale (PAC) C1 del Comune di Vasto sia **assoggettabile o meno alla Valutazione Ambientale Strategica**.

Arch. Ph.D. **Marcello BORRONE**